

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5767 del 17/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ROBOQBO s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione apparecchiature per la produzione di alimenti ubicato in Via Mazzini n. 1-5-7, Comune di Bentivoglio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5938 del 16/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ROBOQBO s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione apparecchiature per la produzione di alimenti ubicato in Via Mazzini n. 1-5-7, Comune di Bentivoglio (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ROBOQBO s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione apparecchiature per la produzione di alimenti sito a Bentivoglio, in via Mazzini n. 1-5-7, c.a.p. 40010, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. 6255 del 28/11/2018, con scadenza di validità in data 20/2/2034, e rilasciato dal SUAP competente con provvedimento prot. n. 13635 del 20/2/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Modifica sostanziale di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche. Soggetto competente Unione Reno Galliera / Comune di Bentivoglio;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Unione Reno Galliera / Comune di Bentivoglio.
- 2) Revoca la citata AUA adottata da Arpae n. 6255 del 28/11/2018 e contestualmente richiede al SUAP competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la ROBOQBO s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ROBOQBO s.r.l., C.F. e P.IVA 02296841204, con sede legale in via Mazzini n° 7 a Bentivoglio (BO) e stabilimento in via Mazzini 1,5,7 a Bentivoglio (BO), ha presentato, nella persona di Alessandro Poletti, in qualità di procuratore speciale di ROBOQBO s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 18/1/2021 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 19/1/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 7991 del 19/1/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 3525/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 95390 del 17/6/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 2/7/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 103759 del 2/7/2021, ha trasmesso ai soggetti competenti una integrazione presentata dalla ROBOQBO s.r.l. relativamente alla matrice scarichi di acque reflue.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 105700 del 6/7/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Hera S.p.A. con propria nota del 26/7/2021 acquisita agli atti di Arpae con prot. 116521 del 26/7/2021, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- L'Unione Reno Galliera, acquisito il nulla osta del Comune di Bentivoglio prot. 1590 del 26/01/2021, con propria nota prot. 59635 del 7/10/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot.

154570 del 7/10/2021, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico di competenza.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296 come di seguito specificato:

All.A - modifica sostanziale matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C – impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 11 nov 2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ROBOQBO s.r.l. ubicato in Via Mazzini n. 1-5-7, Comune di Bentivoglio (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati come segue dall'Unione Reno Galliera / Comune di Bentivoglio (visto il parere di Hera S.p.A.):

S2: miscela di acque reflue industriali e acque reflue domestiche.

S3 - S4: acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato).

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento coperti e piazzali, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti in fognatura dedicata.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 69612 del 26/7/2021, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 59635 del 7/10/2021. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore della fognatura acque bianche.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 18/1/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 3525/2021

Documento redatto in data 11 nov 2021

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 59635

Pratica 36846/2251/2021

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Roboqbo Srl con sede in Bentivoglio (BO) in Via G. Mazzini n. 7 - P.I. 02296841204

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 18/01/2021, Prot. n. 2251, dal Sig. Giuseppe Malvasi - C.F. MLVGPP58B23C204F in qualità di legale rappresentante della ditta **Roboqbo srl** con sede in Bentivoglio (BO) in Via G. Mazzini n. 7 - P.I. 02296841204 per lo stabilimento sito nel Comune di Bentivoglio (BO) in Via G. Mazzini nn. 1, 5, 7 ove viene esercitata l'attività di produzione e vendita di apparecchiature per la lavorazione degli alimenti;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 20/02/2019 prot. n. 13635 con scadenza di validità al 19/02/2034;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Verificato che:

- Le acque reflue meteoriche non contaminate provenienti dalle coperture e dal piazzale, recapitano in una rete di acque bianche (con varie immissioni non codificate);
- lo stabilimento al civico n. 1 ha tre differenti punti di immissione (**S2, S3 e S4**) nella pubblica fognatura nera di via Mazzini.
- in **S2** si immettono la miscela delle:
 - acque industriali sopra elencate provenienti dalle lavorazioni della zona "demo" e dalla zona "accademia";
 - acque nere domestiche dei bagni e servizi igienici;
- in **S3** si immettono:
 - acque nere domestiche dei bagni e servizi igienici;
- in **S4** si immettono:
 - acque nere domestiche dei bagni e servizi igienici;

- gli scarichi **S2, S3 e S4** che si inseriscono nella pubblica fognatura nera di via Mazzini recapitano al depuratore di Bentivoglio – Capoluogo:

Si evidenzia che il recettore finale delle acque bianche, recapito degli scarichi meteorici sopra descritti, non è in gestione alla Società HERA spa e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

In merito alla matrice “Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue” sono stati **acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Bentivoglio** che con nota prot n. 1590 del 26/01/2021 (Prot. SUAP n. 6912 del 27/01/2021) si è pronunciato nel modo seguente: *“parere favorevole ... limitatamente agli aspetti urbanistici ed edilizi di competenza dello scrivente servizio.”*;
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 69612 del 26/07/2021 (Prot. SUAP n. 59632 del 07/10/2021) si è pronunciato nel modo seguente: *“parere favorevole alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:*
 - *vengono ammesse in pubblica fognatura le:*
 - *acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
 - *acque reflue industriali sopra descritte, originate dai test di collaudo delle apparecchiature nella zona “demo” e nelle dimostrazioni pratiche della zona “accademia”;*
 - *una riclassificazione di questi scarichi definiti industriali, sarà possibile trascorso il periodo di un anno, con richiesta ufficiale di modifica dell'Aua e a seguito di un monitoraggio che preveda l'esecuzione di almeno tre analisi su ciascuno dei due scarichi menzionati;*
 - *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:*
 - *tubazioni di collegamento al terminale di recapito;*
 - *innesto di tali tubazioni;*
 - *sifone tipo Firenze;*
 - *valvola di non ritorno / intercettazione;*

- *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;*
 - *il posizionamento del campionatore automatico;*
 - *il prelievo delle acque per caduta;*
 - *dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;*
 - *garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
- *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
- *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.*

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- *adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 Febbraio 2005;*
- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;*
- *la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.*

Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA

 Suap
sportello unico per le attività produttive

- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Con la finalità di valutare la possibile assimilazione degli scarichi originati dalle aree:

- Demo;
- Accademia;

è prescritta:

- **la realizzazione di un piano di monitoraggio degli scarichi della durata complessiva di 12 mesi (termine Agosto 2022)**

che preveda la realizzazione di almeno 3 campioni medi dello scarico nell'arco dell'intero ciclo giornaliero con la determinazione almeno dei seguenti parametri analitici:

- pH;
- SST;
- COD
- Azoto totale (*);
- Fosforo totale (*);
- Tensioattivi totali (*);

(*) almeno 2 determinazioni nell'intervallo temporale previsto.

Ai sensi della vigente normativa i prelievi andranno effettuati a monte di ogni trattamento depurativo. Si ritiene congruente per lo scopo, l'utilizzo del pozzetto sito a monte della vasca di degrassatura.

Al termine del periodo previsto è richiesta la trasmissione, a mezzo p.e.c., di:

- una relazione tecnica riassuntiva delle attività svolte, comprensiva delle modalità utilizzate per il calcolo della portata scaricata;

che dovrà essere trasmessa all'indirizzo sotto riportato e che verrà utilizzata per le valutazioni di competenza del Gestore del SII in merito all'assimilabilità dello scarico, entro 1 anno dall'emissione dell'atto autorizzativo comunque non oltre il 30 Agosto 2022.

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- *all'attività svolta;*
- *allo scarico di cui sopra;*
- *al sistema di convogliamento delle acque reflue;*
- *al sistema di trattamento;*
- *al punto di immissione terminale in fognatura;*
- *al legale rappresentante della Ditta;*

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.”;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 95390 del 17/06/2021 (Prot. SUAP n. 38854 del 17/06/2021) ha trasmesso la seguente valutazione tecnica: “... *l'istruttoria è favorevole a condizione che:*

- *l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno;*
- *entro 60 giorni dalla messa regime sia eseguita una verifica fonometrica al confine in adempimento alle disposizioni contenute al punto 1.3.2 dalle norme tecniche di attuazione della Classificazione acustica comunale.”;*

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”.

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 68186 del 30/12/2020;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (bagni e servizi) e acque reflue industriali;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 07/10/2021

**Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
UNIONE RENO GALLIERA
SUAP
Via Fariselli n.4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
PEC: unione@pec.renogalliera.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 26 luglio 2021
Prot. n. 0069612/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 25/01/2021	Num. prot.: 06970
	Data prot.: 07/07/2021	Num. prot.: 64146
	PA&S 67/2021	

Oggetto: Istanza di richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: “ROBOQBO SRL”
Via Mazzini n.7 - Comune di Bentivoglio (BO)
Unione Reno Galliera - SUAP
Pratica n.36846/2251/2021
Istanza di modifica sostanziale AUA

In merito all'istanza di richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Giuseppe Malavasi codice fiscale MLVGPP58B23C204F, in qualità di legale rappresentante della ditta **“ROBOQBO SRL”** p.iva 02296841204 con sede legale in via Mazzini n° 7 a Bentivoglio (BO) e stabilimento in via Mazzini 1,5,7 a Bentivoglio (BO), inerente all'attività di produzione e vendita di apparecchiature per la lavorazione degli alimenti.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la ditta è già autorizzata per il capannone posto al civico n.7 di via Mazzini a Bentivoglio, con autorizzazione Provvedimento Finale Unico n.13635 del 20/02/2019, Suap Unione Reno Galliera e relativo parere Hera (PA&S 075/2018);
- ✓ tale ditta opera in ambito industriale nella produzione e nella vendita di apparecchiature robot multifunzionali, in grado di tritare, frullare e impastare gli alimenti e, a seguito di ampliamento, ora utilizza anche il capannone adiacente al civico n.1 e richiede la modifica dell'AUA;
- ✓ la struttura al civico n.1 consta di uffici, spogliatoi e settori adibiti a:
 - “lavorazione” dove le materie prime (acciaio, alluminio e plastica) sono stoccate in appositi magazzini e lavorate con seghe, torni e macchine al laser;
 - “montaggio/assemblaggio” dove i pezzi vengono montati e completati nella componente elettrica;
- ✓ è presente una zona “demo” in cui si effettuano i test di ricerca per ottimizzare il funzionamento delle macchine e oltre agli alimenti si utilizza acqua addolcita, producendo uno scarico stimato in 150 litri al giorno, trattato con degrassatore e inviato allo scarico in pubblica fognatura.

- ✓ è presente anche una zona “accademia” dedicata alle dimostrazioni, per assistere al funzionamento delle macchine con prodotti da cucina, che produrrà uno scarico occasionale di 500 litri, con una portata annua stimabile di 24 m³. Anch’esso è trattato con degrassatore e scarica in pubblica fognatura;
- ✓ da quanto dichiarato non vi sono trattamenti di rigenerazione per le resine utilizzate per l’addolcimento dell’acqua, essendo queste sostituite e avviate a recupero presso ditta specializzata.;
- ✓ le acque reflue meteoriche non contaminate provenienti dalle coperture e dal piazzale, recapitano in una rete di acque bianche (con varie immissioni non codificate);
- ✓ lo stabilimento al civico n.1 ha tre differenti punti di immissione (**S2**, **S3** e **S4**) nella pubblica fognatura nera di via Mazzini.
- ✓ in **S2** si immettono la miscela delle:
 - acque industriali sopra elencate provenienti dalle lavorazioni della zona “demo” e dalla zona “accademia”;
 - acque nere domestiche dei bagni e servizi igienici;
- ✓ in **S3** si immettono:
 - acque nere domestiche dei bagni e servizi igienici;
- ✓ in **S4** si immettono:
 - acque nere domestiche dei bagni e servizi igienici;
- ✓ gli scarichi **S2**, **S3** e **S4** che si inseriscono nella pubblica fognatura nera di via Mazzini recapitano al depuratore di Bentivoglio – Capoluogo.

Si evidenzia che il recettore finale delle acque bianche, recapito degli scarichi meteorici sopra descritti, non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall’Ente gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali sopra descritte, originate dai test di collaudo delle apparecchiature nella zona “demo” e nelle dimostrazioni pratiche della zona “accademia”;**

- una riclassificazione di questi scarichi definiti industriali, sarà possibile trascorso il periodo di un anno, con richiesta ufficiale di modifica dell'Aua e a seguito di un monitoraggio che preveda l'esecuzione di almeno tre analisi su ciascuno dei due scarichi menzionati;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;

- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;**

Con la finalità di valutare la possibile assimilazione degli scarichi originati dalle aree:

- Demo;
- Accademia;

è prescritta:

- **la realizzazione di un piano di monitoraggio degli scarichi della durata complessiva di 12 mesi (termine agosto 2022)**

che preveda la realizzazione di almeno 3 campioni medi dello scarico nell'arco dell'intero ciclo giornaliero con la determinazione almeno dei seguenti parametri analitici:

- pH;
- SST;
- COD
- Azoto totale (*);
- Fosforo totale (*);
- Tensioattivi totali (*);

(*) almeno 2 determinazione nell'intervallo temporale previsto.

Ai sensi della vigente normativa i prelievi andranno effettuati a monte di ogni trattamento depurativo. Si ritiene congruente per lo scopo, l'utilizzo del pozzetto sito a monte della vasca di degrassatura.

Al termine del periodo previsto è richiesta la trasmissione, a mezzo p.e.c., di:

- una relazione tecnica riassuntiva delle attività svolte, comprensiva delle modalità utilizzate per il calcolo della portata scaricata;

che dovrà essere trasmessa all'indirizzo sotto riportato e che verrà utilizzata per le valutazioni di competenza del Gestore del SII in merito all'assimilabilità dello scarico, entro 1 anno dall'emissione dell'atto autorizzativo comunque non oltre il 30 agosto 2022.

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ROBOQBO Srl

comune di Bentivoglio - via Giuseppe Mazzini n° 1-5, 7

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e plastificazione di telai per l'industria galvanotecnica svolta dalla società ROBOQBO Srl nello stabilimento posto in comune di Bentivoglio, via Giuseppe Mazzini n° 7, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società ROBOQBO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA E INCOLLAGGIO

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ...	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce – carboni attivi (postazione di incollaggio)

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

.....
EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TAGLIO LASER

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SBAVATURA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: GRANIGLIATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: ELETTRILUCIDATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido solforico	2 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5 mg/Nm ³

EMISSIONI PROVENIENTI DA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata, temperatura e pressione;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003; ISO 9096: 2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo OSHA 104 (fase gas), UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato) per la determinazione degli ftalati;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia

esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1, E4 ed E5 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/08/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti particellari dovranno essere dotati di misuratore istantaneo

di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dello stesso; unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%; i carboni attivi dovranno essere sostituiti periodicamente in funzione della loro capacità di adsorbimento residua per garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%;

5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società ROBOQBO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per tutti i punti di emissione.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ROBOQBO Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 18/1/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc n°3525/2021

Documento redatto in data 11/11/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ROBOQBO s.r.l. ubicato in Via Mazzini n. 1-5-7, Comune di Bentivoglio (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dall'Unione Reno Galliera prot. 59635 del 7/10/2021 per la matrice impatto acustico (si veda Allegato A);
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 95390 del 17/6/2021.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nel parere dell'Unione Reno Galliera di cui all'Allegato A al presente atto.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 18/1/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 3525/2021

Documento redatto in data 11 nov 2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.